

BGer 1C 303/2015 vom 22. Juni 2015

Bundesgericht, 2015-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_303_2015

FR: TF 1C 303/2015 du 22 juin 2015

IT: TF 1C 303/2015 del 22 giugno 2015

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 1.3

Il TPF ha accertato, ciò che non è contestato dalla società ricorrente, ch'essa è stata disciolta da tempo. Ha poi ricordato che quando la persona giuridica è stata sciolta e pertanto, come in concreto, essa non può più agire, l'avente diritto economico è eccezionalmente legittimato a ricorrere (DTF 123 II 153 consid. 2). Ha quindi chiesto alla ricorrente di produrre la documentazione sui poteri di rappresentanza dell'avente diritto economico, lasciando nondimeno aperta la questione della sua legittimazione, poiché il gravame era comunque infondato nel merito. Ora, l'atto di ricorso in esame, inoltrato da una persona giuridica sciolta da tempo, senza peraltro dimostrare che la liquidazione non sia avvenuta in maniera abusiva, è chiaramente inammissibile per carenza di legittimazione, quesito,

decisivo, sul quale la ricorrente neppure si esprime (sentenze 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2 e 1C_122/2011 del 23 maggio 2011 consid. 4.2 con numerosi rinvii).

E. 1.4

Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore motivo. La ricorrente, limitandosi in effetti a postulare l'annullamento della decisione di chiusura del MPC, che non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e cpv. 1 AIMP ; RS 351.1), non chiede di annullare quella del TPF, l'unica impugnabile: per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure da considerarsi come materialmente contestata, quella di chiusura è infatti sostituita da quella dell'istanza precedente (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; sentenza 1C_359/2014 del 25 luglio 2014 consid. 1.3 e rinvii).

E. 2.1

Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

L'emaneazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, richiesta peraltro superflua, visto che nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale i ricorsi presentati contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta hanno effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.